



Il risk management e risk-based thinking nella PA – Introduzione

Rosa Valicenti

Abbiamo nei vari interventi che si sono susseguiti, citato più volte il concetto di rischio, in riferimento alla corruzione.

In presenza di alcuni fattori, situazioni organizzative ecc, come nel caso del Petruzzelli, il rischio è evidente e intervenendo su tali fattori si può ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.

Chiediamo all'Ing. Emanuele Renzi, Dirigente del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici di chiarire, secondo un approccio metodologico analitico, il concetto di "rischio" prima in senso generale, e poi con particolare riferimento al "rischio corruzione".

Esiste, infatti, una formalizzazione "internazionale" del concetto di "rischio", applicato in vari campi di interesse, ad es. nel campo assicurativo, ingegneristico, economico, aziendale. (il c.d. risk management). Mediante strumenti, concettuali ed analitici è possibile la valutazione, oggettiva, addirittura numerica, di un rischio allo scopo di prevenirlo, minimizzarlo o, più in generale, gestirlo. Questo approccio metodologico generale (c.d. risk-based thinking) può essere applicato ai più svariati ambiti e quindi anche all'ambito che qui affrontiamo.

Abbandonando, dunque, l'approccio squisitamente giuridico, che normalmente viene utilizzato nell'interpretare le disposizioni normative, vedremo come alcuni strumenti previsti dalla Legge 190 siano riconducibili a tale impostazione e possano essere letti in maniera, più o meno esplicita, secondo questo approccio sostanziale.

La lettura di questi strumenti normativamente previsti, nella prospettiva della gestione del rischio di corruzione, cioè come espressione di "risk management", ci potrà consentire di comprenderne la ratio e apprezzarne al meglio le potenzialità di utilizzo.